


# Il nuovo «lavoro sportivo» dopo la Riforma

*Corso di diritto sportivo – parte generale*

# La situazione precedente alla riforma



# Diversi ambiti // diverse forme societarie

Professionalismo

Soltanto società (libro V)

Dilettantismo

Società e associazioni (libro I)

Criteria discretivi

V. I principi fondamentali degli Statuti delle F.S.N., delle D.S.A. [art. 13]

Rilevanza economica

Previsione da parte della Federazione sportiva internazionale

Art. 10 L. n. 91/1981

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale

# L'attività sportiva come prestazione di lavoro

D.lgs. 36/2021

Attività  
sportiva

prestazione di lavoro (art.25) → professionisti (art.27)  
→ non professionisti (art.28)

prestazione volontaria (art.29)

# ATTIVITA' SPORTIVA PRESTAZIONE SPORTIVA

Rileggendo il testo del d.lgs. 36/2021, sembra però che i due termini siano confusi....

Attività: pratica svolta liberamente

Prestazione : attività dedotta in obbligazione



esistenza di un rapporto

**Valore sociale dello sport**

*versus*

**Valore economico dello sport**

**Ritorno dal contratto allo status?**

❖ **Tesseramento**  
**Status**  
**Attività**

❖ **Lavoro**  
**Contratto**  
**Prestazione**

# Principi in tema di lavoro sportivo

- ✓ Ampliamento della categoria dei soggetti che sono «lavoratori sportivi»:  
Oltre alle figure tipiche già previste dall'art. 25 D.lgs. 36/2021 nella formulazione originaria, ogni tesserato che svolge *verso un corrispettivo* le mansioni rientranti, secondo i regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale
- ✓ La categoria dei lavoratori sportivi non ha distinzioni né di genere, né di settore professionistico/dilettantistico: è lavoratore sportivo il soggetto che riceve un corrispettivo
- ✓ Viene inserito il riferimento alla dignità del lavoro sportivo (art. 25 comma 1bis):  
La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport
- ✓ La figura dei lavorati sportivi deve essere differenziata da quella dei volontari, non si considera più la figura del prestatore di attività amatoriale

# Dlgs 36/2021

## «Lavoratore Sportivo»


- ▶ Pratica attività sportiva che è la sua prestazione di lavoro
  - ▶ A titolo oneroso e continuativo
  - ▶ A favore di un soggetto iscritto del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle FSN, DSA, EPS, AB, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport& Salute spa o di altro soggetto tesserato
  - ▶ Senza alcuna distinzione di genere
  - ▶ Indipendentemente dal settore professionistico e dilettantistico
- ▶ Atleta
  - ▶ Allenatore
  - ▶ Istruttore sportivo
  - ▶ Direttore tecnico
  - ▶ Direttore sportivo
  - ▶ Preparatore atletico
  - ▶ Direttore di gara
  - ▶ Ogni altro tesserato, ai sensi dell'art.15, che svolge a favore dei soggetti indicati le mansioni rientranti, sulle basi dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale
  - ▶ NON sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessaria una iscrizione in albi o elenchi tenuti da ordini professionali

# Contratti di lavoro sportivo e status di atleta

▶ Lavoratore



- ▶ Contratto di lavoro dei professionisti
- ▶ Contratto di lavoro nell'area del dilettantismo



PRESTAZIONE SPORTIVA

▶ Volontario



ATTIVITA' SPORTIVA



# Principi in tema di lavoro sportivo: le forme applicabili

- ▶ Contratto di lavoro subordinato
- ▶ Contratto di lavoro autonomo
- ▶ Co.Co.Co.
- ▶ ~~prestazione occasionale~~ (abrogato dal correttivo del 2022)
- ▶ Per lavoratori dipendenti delle PA: (~~regime delle prestazioni amatoriali~~), sono considerati volontari; possono essere autorizzati dalla PA per ricevere retribuzione; possono ricevere premi e borse di studio erogate da CONI, CIP ed altri soggetti ai quali forniscono prestazioni sportive
- ▶ Per i direttori di gara, è prevista la stipula di un contratto individuale, quale che sia la qualifica indicata dai regolamenti federali, con FSN, DSA o EPS. Ai direttori di gara professionisti non si applicano le agevolazioni fiscali

# Il contratto di lavoro sportivo (subordinato)

- ▶ Elementi del contratto ex art. 1325 cc.;
- ▶ Tempo determinato: durata massima 5 anni; è ammessa la successione tra gli stessi contraenti; è ammessa la cessione del contratto prima della scadenza, secondo le norme delle FSN e DSA e con il consenso di tutte le parti interessate; non si applicano gli artt. 19-29 del d.lgs. 81/2015;
- ▶ Può essere prevista una clausola compromissoria;
- ▶ NON può essere prevista una clausola di non concorrenza.
- ▶ Non si applicano le norme previste agli artt. 4,5,18 dello statuto dei lavoratori; non si applicano gli artt. 1,2,3,5,6,7,8 della legge 604/66; non si applica l'art.1 comma 47-69 della legge 92/2012; non si applicano gli artt. 2,4, 5 della legge 108/1990; non si applicano art. 24 legge 223/1991; non si applica il d.lgs. 23/2015; non si applica l'art.2103.

# Professionalismo e dilettantismo (art.38)

- ▶ 1. L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI ed il CIP, per quanto di competenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
- ▶ 1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
- ▶ 1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

# Il contratto di lavoro nell'area del dilettantismo (art.28)

- ▶ Presunzione di natura autonoma nella forma del Co.Co.Co. in presenza dei seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
  - ▶ 1) durata entro le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive
  - ▶ 2) coordinamento della prestazione lavorativa sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS, anche paralimpici
- ▶ Adempimenti amministrativi:
  - ▶ Comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche presso Sport e Salute
  - ▶ (obbligo di comunicazione ai centri per l'impiego)
  - ▶ Obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro per i Co.Co.Co. è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro Sport e Salute
  - ▶ Se Co.Co.Co. con compenso entro 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga

# Prestazioni sportive dei volontari (art.29)

- ▶ Il «Volontario»: mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità *amatoriali*.
- ▶ Soggetti beneficiari: società e associazioni sportive [*non solo dilettantistiche*], FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute
- ▶ Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti
- ▶ Assenza di retribuzione, ma possibilità soltanto di rimborso (a piè di lista) delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente
- ▶ **Incompatibilità** delle prestazioni sportive di volontariato con qualsiasi forma di lavoro presso l'ente
- ▶ Obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi a carico degli *enti dilettantistici* che si avvalgono di volontari

# Formazione dei giovani atleti (art.30)

- ▶ La facoltà di stipula dei contratti di apprendistato spetta sia alle società sportive dilettantistiche che alle società sportive professionistiche
- ▶ Se contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44, co.1, 1° per., D.lgs. 81/2015 stipulati da società sportive professionistiche limite minimo di età di 15 anni [invece che 18] e massimo di 23 anni.
- ▶ Corresponsione del premio di formazione in caso di stipula di contratto di lavoro successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato senza soluzione di continuità, a favore della precedente società
- ▶ Applicazione al contratto di apprendistato della disciplina sul contratto di lavoro sportivo [art. 26, co. 1 e 3, controlli sanitari, norme sulla sicurezza dei lavoratori e sugli infortuni]

## Punto di partenza: le criticita' del d.lgs. 36/2021

- ▶ Mancata tipizzazione del lavoro sportivo come «terzo genere»
- ▶ Riqualficazione dei compensi oltre la soglia dei 10.000 euro per le prestazioni sportive come prestazioni professionali (e relativo trattamento fiscale)
- ▶ Aliquote previdenziali differenziate (per gli iscritti ad altra attività)
- ▶ Situazione dei beneficiari delle erogazioni del «Cura Italia»
- ▶ Punto di equilibrio tra tutele dei lavoratori sportivi e sostenibilità del sistema

POTENZIALI PERCETTORI DI COMPENSI	
Atleti	600.000
Tecnici	330.000
Giudici/Arbitri	35.000
Dirigenti	100.000
Altri	50.000
<b>Totale</b>	<b>1.185.000</b>

SPORT PIU' DIFFUSI				
CALCIO	TENNIS	PALLAVOLO	PALLACANESTRO	ATLETICA
23,8%	8,4%	7,5%	7,1%	6,1%
FEDERAZIONI SPORTIVE				

SPORT PIU' DIFFUSI DONNE			SPORT PIU' DIFFUSI UOMINI		
PALLAVOLO	TENNIS	GINNASTICA	CALCIO	PALLACAN.	TENNIS
21,0%	10,0%	9,0%	32,0%	9,0%	8,0%
FEDERAZIONI SPORTIVE			FEDERAZIONI SPORTIVE		

FASCE ETA' ATLETI				
FINO A 7 ANNI	8-13	14-17	18-35	OLTRE 36
7,9%	33,6%	15,2%	18,4%	24,9%
FEDERAZIONI SPORTIVE				

# Trattamento tributario (art. 36)

(modifiche apportate dall'art.24 del d.lgs. 163/22)

6. I compensi di lavoro sportivo *nell'area del dilettantismo* non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85mila euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 ed 11 del d.lgs. 446/1997

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le *prestazioni sportive dilettantistiche* rese nell'anno solare

Nessuna ritenuta fiscale  
0 - 15.000

Ritenuta fiscale : > 15.001

# Trattamento tributario (art. 36)

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di **atleti e tecnici** *che operano nell'area del dilettantismo*, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

→ Ritenuta alla fonte del 20%

## Trattamento tributario (art. 36)

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, *per quanto riguarda gli sport di squadra*, alle **società sportive professionistiche** il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

# Trattamento pensionistico (art. 35)

- ▶ Tutti i lavoratori sportivi sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS.
- ▶ Si applica la disciplina del d.lgs. 166/97
- ▶ Nell'area del dilettantismo gli sportivi co.co.co o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme
- ▶ Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

# Trattamento pensionistico (Art. 35)

- ▶ Aliquota contributiva pensionistica : 24%  
(iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie)
- ▶ Aliquota contributiva pensionistica: 25%  
(titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/95 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie; si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/95, sulla base del relativo rapporto di lavoro.)
- ▶ Aliquota contributiva pensionistica: 25%  
(svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del d.P.R. 917/86, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/95, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie; si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/95 sulla base del relativo rapporto di lavoro.)

*Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.*

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

0 – 5.000  
Né ritenute fiscali,  
né ritenute previdenziali

5.001 – 15.000  
No ritenute fiscali  
Si ritenute previdenziali

15.001 - ....  
Ritenute fiscali  
Ritenute previdenziali

Equilibrio tra tutele dei lavoratori e sostenibilità del sistema «riformato»: una ipotesi



RIEPILOGO					
	FASCIA < 5	FASCIA DA 5 A 10	FASCIA DA 10 A 15	FASCIA > A 15	TOTALE
N. PERCIPIENTI	404.913	65.133	15.208	9.900	495.154
IMPORTI EROGATI	755.556.063	521.064.000	166.592.793	321.300.323	1.764.513.179
IMP. FISCALE ATTUALE	-	-	14.512.793	222.300.323	236.813.116
IMP. FISCALE CON MOD.	-	-	-	172.800.323	172.800.323
IMPOSTE ATTUALI	-	-	3.555.634	54.463.579	58.019.213
IMPOSTE CON MOD.	-	-	-	42.336.079	42.336.079
IMP. PREVIDENZIALE	-	-	-	-	-
IMP. PREVID. CON MOD.	-	195.399.000	90.552.793	271.800.323	557.752.116
MAGGIORI ONERI PREVID.	-	28.391.475	13.157.321	37.318.193	81.041.383
MINORI IMPOSTE	-	-	3.555.634	- 12.127.500	15.683.134
% MAGGIORI COSTI	-	5,45%	5,77%	8,52%	6,47%

# Tutela sanitaria (art.32)

## controlli sanitari dei lavoratori sportivi

- ▶ Controlli medici secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport;
- ▶ Le norme di cui al comma 1 possono prevedere l'istituzione di una scheda sanitaria ed i tempi di rivalutazione clinica e diagnostica; compilazione e conservazione delle schede sono definiti dal decreto del comma 1;
- ▶ Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

# Sicurezza dei lavoratori sportivi

## Sicurezza dei minori (art.33)

- ▶ Applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- ▶ Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
- ▶ Adozione di disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi
- ▶ Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

## Tutela dei giovani atleti (art. 33, c.6, c.7)

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.